



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 221

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Cecchetto, Finco e Vianello

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 luglio 2023.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”

Relazione:

Come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.

La materia, coinvolgendo tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico è caratterizzata da un complesso e variegato panorama normativo arricchito, di recente, dalla Legge Regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (cd. Decreto Bersani) con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato, in ossequio alla normativa richiamata, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle sole grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

Recentemente è intervenuta in materia di gestione dell’idroelettrico anche la Corte costituzionale con sentenza n. 265 del 22 dicembre 2022.

Per la Corte non è stata dimostrata la presunta violazione dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» (nel caso di specie l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE), di cui all’art. 117, primo comma, Costituzione, e non è stata dimostrata neppure la violazione della competenza esclusiva statale in tema di concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La Corte ha ribadito che alle concessioni idroelettriche, in quanto concessioni di beni pubblici, non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici che attengono alla concorrenza.

La Corte, poi, ha evidenziato che il legislatore nazionale ha accolto i principi della concorrenza solo con riferimento alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (legge 5 agosto 2022, n. 118) ma che in materia di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche, vale ancora il r. d. n. 1775 del 1933 che non è, in alcun modo, ispirato a esigenze concorrenziali. Infatti, l’art. 30 del r. d. n. 1775 del 1933, consente il rinnovo delle concessioni, per una durata che, di regola, in base all’art. 21 del medesimo testo, è prevista «sino a trent’anni».

Ciò posto, non essendo ancora stata adottata una disciplina statale dedicata all’assegnazione, in regime di concorrenza, delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, si propone, nelle more di un aggiornamento normativo in materia e come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 265 del 22 dicembre 2022, che tali concessioni debbano continuare ad essere rinnovate a favore del concessionario originario, secondo la disciplina di cui al r. d. n. 1775 del 1933, ovvero, fermi restando gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale nonché dall’art. 4 comma 1 della L.R. n. 27/2020.

Nel dettaglio della proposta di legge in esame, con l'articolo 1 sono apportate le modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", mentre con l'articolo 2 è disposto l'articolo di invarianza della spesa.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27
“Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo
idroelettrico”.**

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nelle more dell’approvazione della disciplina statale relativa all’assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le concessioni di cui al comma 1, nonché le concessioni che scadono dopo il termine del 31 luglio 2024 possono essere rinnovate, previa apposita istanza da presentare prima del termine di scadenza, a favore del concessionario originario fino al 31 dicembre 2033, in conformità alla disciplina di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, fermi restando gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale nonché dal comma 1.”;

b) al comma 1 le parole: “grandi e” e “, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,” sono soppresse.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".....	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.	3